Sentenza del 21/11/2018 n. 30018 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 3 marzo 2010 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in sede di rinvio, successivamente alla sentenza n. 13479/2008 emessa da questa Corte, ha respinto l'appello proposto avverso la sentenza n. 204/6/2004 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso, proposto da XXXXX S.p.A., avverso il silenzio dell'Amministrazione Finanziaria su istanza, presentata in data 15 gennaio 1999, di rimborso delle maggiori somme, versate a titolo di IRPEG ed ILOR- annualità 1996, per un importo di Euro 71.332.147,84, derivanti dalla mancata variazione in diminuzione di fondi accantonati che dovevano considerarsi deducibili da reddito imponibile.

Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, lamentando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., comma 2, per avere la CTR ritenuto di "poter valutare anzichè la tempestività dell'istanza di rimborso dell'acconto,... la decorrenza del termine per il rimborso (individuandola nella data del versamento del saldo)"; non uniformandosi così, al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero valutare "la tempestività o meno dell'istanza, presentata dalla contribuente, di rimborso del versamento dell'acconto di imposta IRPEG-ILOR corrisposto per l'anno 1997".

La società XXXXX S.p.A. sì è costituita con controricorso, deducendo l'infondatezza dei ricorso principale, proponendo altresì, in subordine, ricorso incidentale sulla base di due motivi.

Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, da parte della CTR, sull'eccezione di integrale imputabilità dell'intera richiesta di rimborso al secondo acconto versato in data 28 luglio 1997.

Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dalla riconducibilità dell'intera eccedenza chiesta in rimborso al secondo acconto IRPEG-ILOR versato in data 28 luglio 1997.

In ulteriore subordine XXXXX S.p.A. ha sollevato questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per violazione dei principi di ragionevolezza, capacità contributiva, difesa in giudizio dei contribuenti e del principio di uguaglianza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, con i motivi illustrati in premessa, non può trovare accoglimento.

2.1. L'Ufficio finanziario sostiene che la CTR, in sede di rinvio, abbia erroneamente statuito su questione (decorrenza, dall'acconto o dal saldo, del termine di 18 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso del versamento dell'acconto d'imposta IRPEG - ILOR corrisposto per l'anno 1996) già risolta in via definitiva, nel senso della decorrenza dall'acconto, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 13478/2008.

2.2. Orbene, si rileva che, nella fase rescindente svoltasi in sede di legittimità, questa Corte, con la cennata sentenza n. 13478/2008, nell'accogliere il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate sul presupposto che la causa non potesse essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., aveva rinviato alla stessa Commissione Tributaria Regionale, che aveva pronunciato la decisione cassata, indicando di: "(1) valutare... la tempestività o meno dell'istanza, presentata dalla contribuente, di rimborso del versamento dell'acconto d'imposta IRPEG - ILOR corrisposto per l'anno 1997, (2) determinare decorrenza (dies a quo) degli interessi anatocistici dalla data di proposizione della specifica domanda giudiziale, (3) applicare... la sopravvenuta disposizione in ordine al termine finale di corresponsione e, quindi, di calcolo di tali interessi anatocistici.

2.3. In motivazione la Corte aveva, dunque, evidenziato, relativamente al termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, che la giurisprudenza di legittimità si era ormai consolidata "nel(l'affermare il) principio secondo cui lo stesso decorre dal versamento del saldo soltanto nel caso in cui il relativo diritto derivi da una eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti in quel momento complessivamente dovuto oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'an o del quantum dell' obbligazione fiscale, mentre decorre dal giorno dei singoli versamenti nel caso in cui questi,, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questo caso l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin dal momento della corresponsione degli acconti"; era stato posto in rilievo, in particolare, come nella decisione n. 11682 del 2002 fosse stato "chiaramente e condivisibilmente specificato che "l'inesistenza dell'obbligo di versamento può verificarsi sia nell'ipotesi in cui sin dall'origine non vi è tale obbligo (in tutto o in parte), sia in quella in cui questo, pur sussistendo originariamente al momento di pagamento degli acconti d'imposta, risulti un'eccedenza di versamento al momento della determinazione del saldo" atteso che "l'indebito oggettivo... si può avere sia perchè manca un causa originaria giustificativa del pagamento (condictio indebiti sine causa), sia perchè la causa del rapporto, originariamente esistente, e poi venuta meno per effetto di eventi successivi (condictio ob causam finitami)": "in tutti e due i casi ci si trova in presenza di un'obbligazione tributaria inesistente e quindi di un obbligo di versamento inesistente" e "l'unica diversità consiste nel dies a quo del termine di decadenza per presentare la domanda di rimborso, dovendo individuarsi nel primo caso (obbligo di versamento inesistente sin dall'origine) nella data del versamento, nel secondo caso (inesistenza sopravvenuta dell'obbligo di versamento) nella data, della dichiarazione successiva dei redditi".

2.2 La Corte, pur avendo quindi accolto il ricorso dell'Ufficio, affermando, in senso difforme dalla sentenza impugnata, il principio, in tema di rimborso di versamenti diretti di imposte sui redditi,

per il quale il più ampio termine di decadenza di quarantotto mesi, introdotto con la L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5, può trovare applicazione solo nel caso in cui alla data di entrata in vigore della legge stessa fosse ancora pendente il termine di diciotto mesi fissato dall'originaria formula dello stesso art. 38, non ebbe tuttavia in alcun modo a statuire espressamente circa la decorrenza del termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, se dalla data del versamento o dalla data della successiva dichiarazione dei redditi, non potendo ritenersi in alcun modo indicativa in tal senso la sola indicazione del "versamento dell'acconto d'imposta IRPEG - ILOR" nel principio di diritto dianzi trascritto.

2.3. Al contrario, proprio sull'assunto che fossero necessarie ulteriori verifiche in fatto e che fosse quindi preclusa alla Corte la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., fu disposta ia cassazione con rinvio affinchè la CTR valutasse la sussistenza o meno della tempestività dell'istanza di rimborso, presentata dalla contribuente, tenendo conto, secondo esposto in motivazione, che il dies a quo del termine era da individuarsi, nel caso di obbligo di versamento inesistente sin dall'origine, nella data del versamento, mentre nel caso di inesistenza sopravvenuta dell'obbligo di versamento, nella data della dichiarazione successiva dei redditi.

3. La CTR, nell'affermare la tempestività dell'istanza di rimborso per, decorrenza del termine di decadenza dal "giorno dell'effettuazione del versamento a, saldo avvenuto, senza contestazioni, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi", sul presupposto che "l'indebito lamentato dall'XXXXX e che...(aveva)... dato luogo all'istanza di rimborso non si...(era)... giuridicamente formato all'atto dell'effettuazione dei singoli versamenti in acconto mentre si... (era)... formato per eccedenza dei versamenti in acconto e saldo globalmente considerati rispetto all'ammontare del tributo che risultava... complessivamente dovuto all'atto del' saldo e della dichiarazione", si e del tutto conformata al comando della Corte senza incorrere nella lamentata violazione del combinato disposto degli art. 384 e 394 c.p.c..

4. Per le considerazioni che precedono deve, in conclusione, pervenirsi all'integrale rigetto del ricorso, assorbito il ricorso incidentale, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società XXXXX S.p.A., assorbito il ricorso incidentale; condanna l'Agenzia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 14 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza